Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 settembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale del 23 marzo 1960
registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1960
registro n. 6 Esercito, foglio n. 283

SACCAGNO Pietro, classe 1896, distretto Vercelli, ex aiutante di battaglia. Gli è ripristinata, a decorrere dal 23 febbraio 1937, la medaglia d'argento al valor militare concessa con regio decreto 23 gennaio 1931 e, successivamente perduta con regio decreto 13 novembre 1931.

(5650)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1960, n. 924.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo X dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SCELBA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile relativo al servizio militare. (Rio de Janeiro, 6 settembre 1958).

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando, con spirito di amicizia, che le persone che siano e saranno soggette a prestare, secondo le leggi dell'Italia e del Brasile, servizio militare obbligatorio nelle Forze armate di entrambi i Paesi ricevano particolare considerazione, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo sarà applicato alle persone che siano o saranno soggette a prestare servizio militare obbligatorio, in forza delle vigenti leggi sulla prestazione di tale servizio in Italia e nel Brasile.

Articolo II

Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Brasile, qualora abbiano compiuto i loro obblighi o prestato servizio equivalente nelle Forze armate italiane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorità italiane.

Articolo III

Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Italia, qualora abbiano compiuto i loro obblighi nelle Forze armate brasiliane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorità brasiliane.

Articolo IV

Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che saranno dichiarate inabili al servizio militare per incapacità fisica o da esso esentate conformemente alle leggi sul servizio militare obbligatorio in vigore nell'altro Paese, saranno considerate, ai fini del presente Accordo, come se avessero compiuto i loro obblighi militari, qualora presentino, come prova della inabilitazione o esenzione, un certificato debitamente autenticato rilasciato dall'Autorità competente dello stesso Paese.

Articolo V

Le persone alle quali si applica il presente Accordo, cui sia stato concesso un rinvio o sospensione della chiamata alle armi da parte delle Autorità competenti di uno dei due Paesi, non saranno chiamate a prestare servizio militare nell'altro Paese, fino a quando il periodo di rinvio o di sospensione non sia trascorso. Dovrà essere accettato, come prova di questo rinvio o sospensione, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dalla Autorità competente del Paese che ha concesso il rinvio o la sospensione.

Articolo VI

Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che durante il periodo di servizio militare in uno dei due Paesi abbiano ottenuto regolare licenza per recarsi nell'altro Paese, non saranno chiamate a prestare servizio militare in quest'ultimo Paese se presenteranno un certificato debitamente autenticato, rilasciato, a loro richiesta, dalla competente Autorità del Paese che ha concesso la licenza.

Dal certificato dovranno risultare il nome, il cognome, il grado, l'ente o reparto, e il numero di matricola dell'interessato, come pure le date di inizio e termine della licenza. All'interessato potrà richiedersi l'esibizione di tale certificato in qualunque momento durante la sua permanenza nell'altro Paese.

Articolo VII

Nessuna disposizione del presente Accordo impedirà, in caso di emergenza, alle Autorità competenti di ognuna delle Parti Contraenti, di chiamare alle armi le persone contemplate nel presente Accordo o di includere i loro nomi nelle liste della riserva. Le persone chiamate da una delle Parti Contraenti in conformità del presente articolo, dovranno ricevere, al compimento del servizio di emergenza, o prima di esso, un certificato dal quale risultino complete indicazioni circa la data e la natura della chiamata.

Articolo VIII

Qualsiasi divergenza sull'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo sarà risolta per via diplomatica e, qualora questa fallisca, con i mezzi che le Parti Contraenti riterranno di adottare.

Articolo IX

Il presente Accordo regolerà la prestazione di tutto il servizio militare iniziato dopo la sua entrata in vigore.

Articolo X

Il presente Accordo sarà ratificato dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sarà effettuato a Roma il più presto possibile.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra la sua decisione di denunciarlo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

GIUSEPPE MEDICI FRANCISCO NEGRÃO DE LIMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 925.

Approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna e varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 1° ottobre 1957, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 390 del 10-11 marzo 1955, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 149 di esecuzione della zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna nonchè delle varianti ai piani particolareggiati n. 51, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e con decreto presidenziale 20 agosto 1947, e n. 70, approvato con regio decreto 4 novembre 1938;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini n. 26 opposizioni da parte di: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Giuseppe Faelli quale amministratore unico della Società Anonima Romana Immobiliare « S.A.R.I. » e della Società Anonima Romana Camilluccia « S.A.R.C. » (3), Polimanti Giulio (4), Santi Bruno quale presidente della Cooperativa edilizia « La Rinascente » (5), Società Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato per la Gioventù Italiana (7), Massimo Girotti (8), Fratelli D'Avak (9), Oietti Giovanni e Francesco (10), Ildegard Katz in Coccia (11), Società Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Pietro Muto Nardone (14), Raffaele Vallone (15), Società Finanziaria Case e Terreni Fincet (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Aldo Samaritani (19), Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22), Società Immobiliare Agricola Rifugio S.I.A.R. (23), Società Anonima Terreni e Fabbricati S.A.T.E.F. (24), Roberto Gambino e figli Maria, Gabriella e Antonio (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo per la minore Dupacquier Vittoria (26);

Ritenuto che fuori termine sono state presentate le seguenti opposizioni: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternità Sacerdotale (29), Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30), Maria De Marchi in Zuccoli (31);

Ritenuto che il Comune ha controdedotto a tutte le opposizioni presentate;

Ritenuto che il piano di che trattasi, con il quale viene definita la sistemazione urbanistica della zona circostante il Foro Italico, prevede:

a) per tutte le pendici delle colline che scendono verso il Foro Italico e fanno da cornice agli impianti sportivi, il vincolo di « parco pubblico », vincolo che giunge, verso l'alto, fino al tracciato di una strada panoramica, che, dipartendosi da via della Camilluccia e seguendo l'andamento del terreno, si ricongiunge alla detta via ogni volta che le vallate che salgono dal Foro Italico la raggiungono;

b) per i ripiani circondati dalla strada panoramica, come pure per altre zone di speciale interesse, il vincolo di « zona di rispetto » là dove esistono già costruzioni di notevole importanza il cui accrescimento potrebbe pregiudicare il carattere della sistemazione urbanistica;

c) per gli altri ripiani, non ancora o poco edificati, la destinazione a « ville signorili con particolari limitazioni » consistenti nel divieto di superare l'altezza massima di m. 8 a partire dalla quota minima del terreno a sistemazione avvenuta, e la copertura massima di 1/18 dell'area;

d) per lo sviluppo degli impianti sportivi esistenti nella zona del Foro Italico, il vincolo di « campi sportivi » per una fascia adiacente agli impianti esistenti;

e) per gli immobili demaniali adiacenti il fabbricato del Ministero degli esteri, il vincolo di « edifici pubblici »;

Che il piano stesso prevede per i piani particolareggiati n. 70 e n. 51 varianti di lieve entità e necessarie per armonizzare alcune previsioni con il piano n. 149;

Considerato che la zona interessata dal piano presentato necessita di un esauriente assetto urbanistico che si dimostri adeguato alle esigenze della Capitale per quelle parti di essa circostanti le pendici di Monte Mario dove la presenza di ampie attrezzature sportive nonchè di edifici pubblici e di notevole interesse storico, come la « Villa Madama », richiede una rigorosa quanto tempestiva preservazione degli ampi spazi a verde che caratterizzano ambientalmente dette attrezzature ed edifici;

Che il vincolo a « parco pubblico » esteso dal comune di Roma a tutte le pendici collinari che scendono verso il Foro Italico si rende in effetti indispensabile sia per garantire il più assoluto rispetto delle alberature e del carattere a verde del monte, sia per assicurare alla collettività la visibilità dei superbi panorami che, con l'avvenuta sistemazione sportiva del Foro Italico nelle parti sottostanti, accentuano le visuali verso la città ed i rilievi collinari che la fiancheggiano;

Che la previsione di zone a verde a disposizione della collettività è bene integrata dalla formazione di piazzali panoramici nei punti di maggior rilievo lungo la via della Camilluccia che corre all'incirca sulla cresta della collina e che, convenientemente allargata, consentirà una più agevole percorribilità della zona ed una più gradita e tranquilla sosta nel suo sviluppo panoramico;

Considerato che l'altra strada prevista a valle della Camilluccia, distaccantesi da quest'ultima in vari tronchi progettati allo scopo di aumentare le possibilità di affaccio panoramico, non è strettamente necessaria, sia perchè i singoli tronchi non sono indispensabili per la viabilità della zona, sia perchè nell'ambito dell'ampio parco pubblico, che verrà a costituirsi immediatamente a valle, vi sono numerose possibilità di natura panoramica che, a sistemazione avvenuta, arricchiranno egualmente i punti di vista di interesse paesistico della località;

Che, pertanto la previsione della suddetta strada dovrà essere soppressa e l'area da essa interessata dovrà restare, come l'adiacente zona sottostante, destinata a parco pubblico;

Che, in conseguenza di quanto sopra, dovrà essere stralciato perchè superfluo, il tronco viario di collegamento tra l'anzidetta strada ai margini della zona a parco pubblico e la via Trionfale a sud della Villa Stuart;

Che tutti gli anzidetti tronchi viari da sopprimere sono distinti, nella planimetria in iscala 1:5000 allegata al presente decreto, con le lettere in rosso AB, CD, EF, GH, HI, HL, MN ed NO;

Che dovranno essere mantenuti nella forma progettata gli slarghi lungo la Camilluccia nei tratti BC e DE e FG mentre la sistemazione viaria tra la via Trionfale ed il punto LM potrà essere soppressa secondo quanto si dirà più precisamente in sede di esame della opposizione avanzata dalla Cooperativa edilizia « La Rinascente »;

Considerato che anche i vincoli a zona di rispetto sono necessari ed opportuni in quanto integrano strettamente le previsioni del piano in rapporto all'affermata esigenza di preservare il carattere panoramico dei luoghi;

Che, tuttavia, le zone come sopra qualificate investono aree già sistemate nelle quali sono sorte varie costruzioni per cui si rende necessario prescrivere che tutte le zone di rispetto del piano siano mantenute nella loro forma attuale con esclusione assoluta di qualsiasi trasformazione volumetrica ed altimetrica dei fabbricati ivi esistenti, o di qualsiasi altra costruzione e ciò allo scopo di salvaguardare e conservare il carattere panoramico dei luoghi;

Che del pari ammissibile, in quanto tendente a moderare i caratteri della edificazione consentita in alcune zone, appare la previsione di destinare a « ville signorili con particolari limitazioni » quei ripiani delle pendici di Monte Mario ove una ridotta densità fabbricativa non nuoce all'ambiente;

Che necessaria, in quanto confacente al carattere delle destinazioni ad attrezzature sportive ed al loro sviluppo, appare la previsione di vincolare a « campi sportivi » tutta la fascia adiacente agli impianti già esistenti;

Considerato, infine, che appare opportuna l'indicazione del vincolo ad « edifici pubblici » per gli immobili demaniali adiacenti il fabbricato destinato a sede del Ministero degli affari esteri;

Che, tuttavia, circa il comprensorio qualificato dal piano come destinato ad edifici pubblici è da prescrivere quanto segue:

a) la parte racchiusa dal perimetro indicato nella planimetria 1:5000 con le lettere P, Q, R, S, T dovrà essere riservata a campi sportivi in quanto l'area di che trattasi ha già tale opportuna destinazione, analogamente a quella del vicino Foro Italico, nè, d'altra parte, essa è necessaria per altri edifici di pubblica utilità;

b) l'edificazione nell'ambito della restante area non dovrà avvenire impegnando tutta l'area stessa, ma, dovrà limitarsi a mettere in risalto l'edificio destinato a sede del Ministero degli affari esteri per cui sull'area in questione dovranno sorgere soltanto, oltre quest'ultimo edificio, i quattro edifici individuati planimetricamente con segno rosso nella planimetria in iscala 1:2000 redatta dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ed allegata al presente decreto. Tali edifici avranno la funzione di costituire delle quinte atte a definire meglio gli spazi di contorno alla mole dell'edificio principale;

c) la sistemazione delle strade, dei piazzali e degli altri spazi da mantenere liberi nell'ambito della medesima area, nonchè di quella adiacente già destinata a parco pubblico, compresa tra il confine della zona ad edifici pubblici e la sede della ex cintura ferroviaria di Roma, non dovrà restare imprecisata, per cui le previsioni del piano per l'area di che trattasi vanno integrate con quelle risultanti dalla planimetria in iscala 1:2000 compilata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio;

d) le aree ed i manufatti relativi alle strade ed ai piazzali di cui al precedente punto *c*) dovranno restare di pertinenza comunale;

Considerato che, allo scopo di rendere le previsioni del piano più compiutamente rispondenti alle esigenze di ambientamento paesagistico si rende necessario prescrivere che qualsiasi autorizzazione a costruire o a trasformare edifici nell'ambito del piano stesso dovrà riportare preventivamente il nulla osta della Soprin-

tendenza ai monumenti agli effetti dell'accertamento della rispondenza dei progetti agli indispensabili requisiti di rispetto paesistico e di tutela ambientale;

Che, per quanto riguarda l'eventuale fabbricazione nell'area della Villa Stuart, nei limiti delle possibilità consentite dalla prevista destinazione a parco privato, si rende necessario che la fabbricazione stessa si uniformi alle seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni, comprese quelle accessorie di qualunque natura esse siano, che potranno sorgere, non dovranno coprire più di 1/20 (un ventesimo) della superficie destinata dal piano a parco privato, considerando la villa come un comprensorio unitario e facendo, pertanto, rientrare nel computo di detto ventesimo tutte le costruzioni — di qualunque tipo siano — attualmente esistenti nella villa;

b) le costruzioni esistenti non potranno essere assolutamente modificate nella loro attuale volumetria, nè quanto alla superficie coperta, nè quanto all'altezza dei vari corpi di fabbrica, di cui sono presentemente costituite e dovranno, pertanto, considerarsi soggette alle stesse norme per le zone di rispetto assoluto di cui si è detto in precedenza;

c) le eventuali nuove costruzioni, oltre alle limitazioni di superficie di cui al precedente punto *a)* non dovranno superare m. 10 di altezza a partire dalla quota minima del terreno a sistemazione avvenuta e dovranno inoltre sorgere, nei tratti più depressi del terreno, e, comunque, in posizione tale da non occludere le visuali panoramiche esistenti; per le parti verso il confine nord dovrà provvedersi ad una schermatura con piante ad alto fusto disposto lungo il limite del confine stesso;

Che ammissibili appaiono le proposte varianti ai piani nn. 51 e 70 in quanto si tratta di modifiche marginali atte a rendere più omogenee le previsioni con quelle delle zone adiacenti;

Considerato che, allo scopo di dare un nuovo assetto urbanistico ad un'importante parte della Capitale e di salvaguardare i suoi peculiari caratteri ambientali e paesistici, il piano di che trattasi prevede notevoli modifiche alla sistemazione contemplata dal piano regolatore di massima approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355;

Che la facoltà di apportare modifiche al piano regolatore di massima è espressamente prevista dall'art. 20 della citata legge 24 marzo 1932, n. 355, per cui le modifiche al detto piano di massima contenute nel piano particolareggiato n. 149, oltre ad essere necessarie ed indispensabili per le ragioni esposte nei precedenti considerato, sono anche legittime;

Che in conseguenza di quanto sopra non possono essere accolte le opposizioni presentate da: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Società Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato nazionale per la Gioventù Italiana (7), Oietti Giovanni e Francesco (10) Società Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Raffaele Vallone (15), Società Finanziaria Case e Terreni (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Società Immobiliare Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22) Società Immobiliare Agricola Rifugio (23), Società Anonima Terreni e Fabbricati S.A.T.E.F. (24), Roberto Gambino e Figli (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo (26), Istituto Autonomo Case Popolari di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Flores in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternità Sacerdotale (29);

Che le opposizioni Giuseppe Faelli (3), Massimo Girotti (8), Ildegard Katz in Coccia (11), Pietro Muto Nardone (14), tendenti ad ottenere la destinazione dei terreni anzichè a ville signorili come previsto dal piano, a villini o ad altro tipo edilizio, nonchè un ampliamento delle zone edilizie a valle, non possono essere accolte, in quanto una maggiore densità edilizia verrebbe a pregiudicare l'aspetto paesaggistico della località e sarebbe in contrasto con il carattere prevalentemente a verde della zona;

Che l'opposizione della ditta Fratelli D'Avak (9), mentre è da respingere, in base alle precedenti considerazioni, per quanto riguarda il mutamento di destinazione edilizia dei terreni, è da accogliere per il resto, in quanto la rampa di collegamento fra la via della Camilluccia ed il sottostante tronco viario panoramico AB, del quale si è stabilita la eliminazione, non ha più ragione di essere;

Che l'opposizione della Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30) tendente ad aumentare la consistenza fabbricativa della zona adiacente la via Trionfale è da respingere in quanto un accentuato aumento della fabbricazione in tale zona provocherebbe un forte squilibrio in ordine all'armonico sviluppo alberato delle pendici di Monte Mario;

Che l'opposizione avanzata da Santi Bruno quale presidente della Cooperativa edilizia « La Rinascente » (5) può essere parzialmente accolta consentendo una piccola estensione della destinazione a « ville signorili con particolari limitazioni », e cioè sino a raggiungere il confine attuale della Villa Stuart per un tratto compreso tra il nuovo fronte della via Trionfale, il confine della villa anzidetta per una profondità di m. 120 e la perpendicolare a tale confine fino a raggiungere nuovamente la zona destinata a ville signorili con particolari limitazioni;

Che l'opposizione Samaritani Aldo (19) va respinta, in quanto le preoccupazioni espresse dall'opponente in merito all'impossibilità di raccordare i fronti stradali della via della Camilluccia allargata in prossimità della ex villa Petacci, non hanno ragione di essere avendo il Comune, con la variante al piano particolareggiato n. 70, rettificato il tracciato della stessa via in forma adeguata ad ogni esigenza;

Che le opposizioni Polimanti Giulio (4) e Maria De Marchi in Zuccoli (31) non danno luogo a provvedere, poichè concernono questioni relative ad altri piani particolareggiati;

Visto il decreto interministeriale n. 16171 dell'11 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Considerato che, per l'attuazione del piano particolareggiato di che trattasi nonchè delle varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70, appare congruo fissare il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto;

Visto il parere n. 676 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nelle adunanze del 16 settembre, 1° e 6 ottobre e 11 novembre 1958;

Vista la legge 23 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le modifiche, integrazioni e prescrizioni di cui alle premesse del presente decreto, è approvato il piano particolareggiato n. 149 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Trionfale, via della Camilluccia, via della Farnesina, nuova via di piano regolatore, lungotevere Maresciallo Diaz e Maresciallo Cadorna, nonchè le varianti ai piani particolareggiati n. 51, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e con decreto presidenziale 20 agosto 1947, e n. 70, approvato con regio decreto 4 novembre 1938.

Detto piano sarà vistato dal Ministro proponente in una relazione, in un elenco delle proprietà vincolate, in tre planimetrie in iscala 1:1000, in una planimetria in iscala 1:2000 e in una planimetria in iscala 1:5000.

Sono parzialmente accolte le opposizioni: Santi Bruno, quale presidente della Cooperativa edilizia « La Rinascente » (5) e Fratelli D'Avak (9).

Sono respinte le opposizioni: De Filippi Umberto (1), Iurgens Carlo (2), Giuseppe Faelli quale amministratore unico della Società Anonima Romana Immobiliare S.A.R.I. e della Società Anonima Romana Camilluccia S.A.R.C. (3), Società Immobiliare Ponte Flaminio (6), Commissariato per la Gioventù Italiana (7), Massimo Girotti (8), Oietti Giovanni e Francesco (10), Ildegard Katz in Coccia (11), Società Immobiliare Camilluccia (12), Paparini Maria Luisa in Beattie (13), Pietro Muto Nardone (14), Raffaele Vallone (15), Società Finanziaria Case e Terreni F.I.N.C.E.T. (16), duchessa Maria Carrega in Caffarelli (17), eredi Borra (18), Aldo Samaritani (19), Società Generale Immobiliare di Lavori di Utilità Pubblica ed Agricola (20), Bruni Umberto (21), eredi Pagnoncelli-Toni (22), Società Immobiliare Agricola Rifugio S.I.A.R. (23), Società Anonima Terreni e Fabbricati (24), Roberto Gambino e figli (25), fratelli Conrado Baseggio e Dupacquier Gerardo per la minore Dupacquier Vittoria (26), Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Roma (27), Beatrice Picconi e Diana Fleres in Doughia (28), Casa di Procura Generalizia della Congregazione della Fraternità Sacerdotale (29), Congregazione delle Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo (30).

Non danno luogo a provvedere le opposizioni Polimanti Giulio (4) e Maria De Marchi in Zuccoli (31).

Per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative al piano particolareggiato soprà specificato ed alle varianti ai piani particolareggiati n. 51 e n. 70 è fissato il termine di anni dieci decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 246. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1960.

Nomina di provveditori alle Opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;
Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutiva del Magistrato alle acque, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, relativi alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 giugno 1951, n. 489;
Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524;
Vista la legge 12 luglio 1956, n. 735, relativa alla costituzione del Magistrato per il Po;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;
Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149, concernente l'istituzione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 2 luglio 1960 il dott. prof. Vittorio Rossi Brigante cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche di L'Aquila è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche di Perugia.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Ernesto Raffa, l'ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie dottore ing. Nicola Ferri, gli ispettori generali del Genio civile dott. ing. Antonio Franco e dott. ing. Pietro Rinetti, l'ispettore capo superiore delle Nuove costruzioni ferroviarie dott. Guglielmo Nuvoloni e l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Mario Tenaglia sono nominati provveditori alle Opere pubbliche con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) coeff. 900 e con destinazione, rispettivamente, a Trento, Cagliari, Catanzaro, Trieste, Potenza e L'Aquila.

Art. 3.

In applicazione della legge 4 marzo 1958, n. 131, sono, pertanto, portati in aumento nel ruolo del personale direttivo (ingegneri) del Genio civile ed in quello del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici rispettivamente n. 5 ed 1 posto del coeff. 900.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1960

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Registro n. 44 Lavori pubblici, foglio n. 310

(5680)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 1960.

Sostituzione di un componente il Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1959, concernente la costituzione del Comitato nazionale di detta Opera, per il quadriennio 1959-1963, con decorrenza dalla data dell'insediamento;

Vista la lettera n. 38014 in data 15 luglio 1960, del Ministero della pubblica istruzione, con la quale viene designato, quale delegato dello stesso Ministero in seno al predetto Comitato nazionale, l'ispettore generale dott. Agostino Bargone, in sostituzione del dott. Giuseppe Broccoli;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Broccoli cessa di far parte del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

In sua sostituzione è nominato, quale delegato del Ministero della pubblica istruzione in seno al Comitato predetto, per il restante periodo del quadriennio in corso, l'ispettore generale dott. Agostino Bargone.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 382

(5659)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, numero 24747, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 102, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Mario Di Donato, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Ancona;

Vista la nota 5 maggio 1960, n. 6/2300, con la quale il Ministero delle finanze ha designato, per la nomina a membro della Commissione in parola, in sostituzione del dott. ing. Mario Di Donato, trasferito ad altra sede, il dott. ing. Arturo De Marco, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Ancona;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Arturo De Marco, ingegnere capo dello Ufficio tecnico erariale di Ancona, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, in sostituzione del dott. Mario Di Donato, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Arturo De Marco un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennao 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Registro n. 43, *foglio n.* 74. — BATTISTA

(5681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

La zona di Mirano, Pianiga e Santa Maria di Sala (Venezia), di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1958, della estensione di ettari 3250 circa, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 2100 circa e delimitata dai seguenti confini:

nord: strada Miranese a partire dal bivio in prossimità di C. Boatto;

ovest: strada Miranese fino a incontrare lo scolo Cavin Maggiore;

sud: strada che costeggia lo scolo Cavin Maggiore fino al bivio in prossimità di C. Pinton;

est: strada di Arino che da C. Pinton porta a C. Boatto.

(5544)

Ampliamento di zona di divieto di caccia e uccellagione

La zona di Olgiate Comasco, Gironico e Montano Lucino (Como), di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1959, dell'estensione di ettari 400 circa, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ampliata su terreni adiacenti, della superficie di ettari 200 circa, in corrispondenza del triangolo Montano-Parè-Gironico. Detta zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 600 circa e resta così delimitata:

da Gironico al Piano, strada provinciale fino alla Cascina Boscone; ponte sul torrente Lura; Costa di San Gerardo; Olgiate Comasco; strada per la Cascina Baragiola; strada per la Cascina Meraccio fino al bivio di Montano Comasco; Villa Grisonno; strada campestre per il ponte dell'Olcellara; Cascina Brivi; Villa Lora fino alla strada provinciale; detta strada provinciale fino a Parè e Gironico al Piano.

(5541)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale in data 23 dicembre 1959, n. 15799/1652, riguardante la sclassificazione, per alienazione a Ceroli Vincenzo e Paolucci Emilia, di due zone del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960, ove è detto « ...alla particella n. 185/1 del foglio di mappa n. 6... » leggasi « ...alla particella n. 185/1/9 del foglio di mappa n. 6... ».

(5660)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Carlo Pingi, nato a Roma il 9 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma il 15 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5603)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1960, registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 56, è stato respinto il ricorso in via straordinaria interposto dal consigliere di 2ª classe dott. Giulio Zecchino avverso il decreto ministeriale in data 11 luglio 1958, con il quale il ricorrente fu promosso consigliere di 2ª classe nella carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina a decorrere dal 14 giugno 1958.

(5653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 2 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	—	638,25	638,75	638,875	638,40	638,25	638,70	639 —	638,25	638,80
Fr. Sv.	—	144 —	144,02	143,99	143,95	144,05	144 —	144 —	144 —	144 —
Kr. D.	—	90,10	90,12	90,135	90,18	90,09	90,13	90,10	90,09	90,09
Kr. N.	—	87,06	87,09	87,085	87,10	87,06	87,085	87,07	87,06	87,06
Kr. Sv.	—	120,31	120,32	120,32	120,30	120,31	120,31	120,35	120,31	120,30
Fol.	—	164,51	164,52	164,53	164,50	164,52	164,553	164,52	164,52	164,52
Fr. B.	—	12,405	12,405	12,407	12,40125	12,41	12,40625	12,40	12,40	12,405
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,65	126,6625	126,655	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	—	1744,70	1744,75	1744,85	1744,25	1744,60	1744,75	1744,55	1744,60	1744,75
Dm. occ.	—	148,82	148,82	148,82375	148,81	148,80	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	—	24,05	24,045	24,04875	24,05	24,05	24,05	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 2 settembre 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id. 3,50 % 1902	81 —
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	97,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,25
Id. 5 % 1936	101,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,15

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102.125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	638,787
1 Franco svizzero	143,995
1 Corona danese	90,132
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	164,53
1 Franco belga	12,407
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1744,80
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	143950	1.151,50	Figli nascituri da *Bianchi Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria podestà della madre Terraneo Giuseppina fu Antonio ved. Bianchi sotto la curatela speciale di Monti Santo fu Carlo, dom. a Como, vincolata per essere devoluta in caso di mancanza dei suddetti figli nascituri all'Istituto delle zitelle povere in Como ed all Orfanotrofio maschile di Como, in parti uguali e l'usufrutto vitalizio della rendita medesima spetta alla predetta Bianchi *Maria Teresa* fu Ettore, ecc.	Figli nascituri da Bianchi *Antonietta Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria podestà della madre Terraneo Giuseppina fu Antonio ved. Bianchi, sotto la curatela speciale di Monti Santo fu Carlo, dom. a Como, vincolata per essere devoluta in caso di mancanza dei suddetti figli nascituri all'Istituto delle zitelle povere di Como ed all'Orfanotrofio maschile di Como, in parti uguali e l'usufrutto vitalizio della rendita medesima spetta alla predetta Bianchi *Antonietta Maria Teresa* fu Ettore, ecc.
B. T. N. 5 % (1959)	8401	1.750 —	*Mazzitelli* Maria Domenica di Francesco, moglie di Longo Antonio fu Francesco, dom. in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dotale	*Mazzitello* Maria Domenica di Francesco, moglie di Longo Antonio fu Francesco, dom. in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dotale
P. Red. 3,50 % (1934)	321666	735 —	Falcione *Albina* fu Serafino, minore sotto la patria podestà della madre Ricca Malvina fu Antonio ved. Falcione, dom. in Torino	Falcione *Elsa Albina* fu Serafino, minore sotto la patria podestà della madre Ricca Malvina fu Antonio ved. Falcione, dom. in Torino
Rendita 5% (1935)	234833	8.000 —	Rizza Maria Giovanna fu Martino, minore sotto la patria podestà della madre *Alisiardi* Maria Fiorentina di Marco ved. Rizza, dom. in Torino, l'usufrutto vitalizio spetta a Mattei Maria fu Giacinto ved. Forgioli, dom. in Salò (Brescia)	Rizza Maria Giovanna fu Martino, minore sotto la patria podestà della madre *Alisiardi* Maria Fiorentina di Marco ved. Rizza, dom. in Torino. ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	505774	588 —	Roggero *Rosa fu Nicolò* moglie di Pongiglione Federico, dotale	Roggero *Maria Rosalia fu Nicola*, moglie di Pongiglione Federico, dotale
Id.	403172	773,50	Buzio *Sabina* fu Giuseppe, moglie di Pedemonte *Antonio*, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a Perego Marina fu Massimo ved. Buzio Guido, dom. a Genova	Buzio *Carolina Sabina* fu Giuseppe, moglie di Pedemonte *Giuseppe Antonio*, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a Perego Marina fu Massimo ved. Buzio Guido, dom. a Genova
Id.	254598	84 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	219083	770 —	Richero Angela di Giovanni Battista, moglie di Pietro *Mainero* fu Lorenzo, dom. in Toirano (Genova) vincolata per dote	Richero Angela di Giovanni Battista, moglie di Pietro *Maineri* fu Lorenzo, dom. in Toirano (Genova) vincolata per dote
Rendita 5 % (1935)	34902	4.805 —	Gulì *Annetta* fu Luigi moglie di Brucato Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo vincolata per dote	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo vincolata per dote
Id.	34903	4.005 —	Come sopra	Come sopra
Id.	34904	3.310 —	Come sopra	Come sopra
Id.	34905	4.800 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	418914	1.778 —	Gulì *Annetta* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a favore di Scialabba Filippina fu Salvatore	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a favore di Scialabba Filippina fu Salvatore
Rendita 5 % (1935)	221597	1.075 —	Cirota *Antonietta* fu Giuseppe moglie di Avallone Carmine, dom. in Salerno, usufrutto vitalizio a Cirota Adele fu Pasquale nubile, dom. a Ogliastro Cilento (Salerno)	Cirota *Antonetta* fu Giuseppe moglie di Avallone Carmine, dom. in Salerno, usufrutto vitalizio a Cirota Adele fu Pasquale nubile, dom. a Ogliastro Cilento (Salerno)
B. T. N. 5 % (1959)	6596	500 —	Rispeldi Bottura Augusta Giovanna e Liliana fu *Antonio*, minori sotto la patria podestà della madre *Riva* Maria fu Antonio	Rispeldi Bottura Augusta Giovanna e Liliana fu *Augusto*, minori sotto la patria podestà della madre *Piva* Maria fu Antonio

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	11769	250 —	Rocca Rinaldo, Genesio, *Romilda*, Maria e Giuseppina di Vincenzo minori sotto la patria podestà del padre, dom. in Genova	Rocca Rinaldo, Genesio, *Caterina-Romilda*, Maria e Giuseppina di Vincenzo minori sotto la patria podestà del padre, dom. in Genova
Rendita 5 % (1935)	181397	265 —	Di Pietrantonio o Di Pietrantony Sara fu *Berardino* maritata Demaestri, dom. in Vercelli usufrutto vincolato congiuntamente a Di Pietrantonio Nicola fu Carmine Luigi e Canavesi Giulia fu Emilio	Di Pietrantonio o di Pietrantony Sara di *Bernardino* maritata Demaestri, dom. in Vercelli ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1902)	39074	546 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Id.	42451	105 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)
Id.	42452	350 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Cons. 3,50 % (1906)	783350	1.480,50	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Id.	828372	343 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)
Rendita 5 % (1935)	2147	165 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare fu Francesco, dom. a Tropea (Reggio Calabria) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare fu Francesco, dom. a Tropea (Reggio Calabria) vincolata per dote
Id.	2148	300 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Reggio Calabria	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Reggio Calabria
B. T. N. 5 % (1964)	1463	135.000 —	Di Donna Michele, nato a Torre del Greco il *2 giugno 1939*, minore sotto la patria podestà del padre Di Donna Salvatore nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1913, ed ivi domiciliato	Di Donna Michele, nato a Torre del Greco il *1° giugno 1939*, minore sotto la patria podestà del padre Di Donna Salvatore nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1913, ed ivi domiciliato
Rendita 5 % (1935)	180356	440 —	Cavalli *Ferdinando Bruno* fu Natale Vincenzo *minore* sotto la patria potestà della madre Coppo Maria fu Carlo ved. Cavalli Natale Vincenzo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria)	Cavalli *Fernando e Bruno* fu Natale Vincenzo *minori* sotto la patria potestà della madre Coppo Maria fu Carlo ved. Cavalli Natale Vincenzo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria)
Cons. 3,50 % (1906)	844099	1.736 —	Vinay *Adele* fu Giuseppe ved. di Pirozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)	Vinay *Teresa Adelina* fu Giuseppe ved. di Pirozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)
Rendita 5 % (1935)	44723	1.115 —	Vinay *Adele* fu Giuseppe ved. di Pierozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)	Vinay *Teresa Adelina* fu Giuseppe ved. di Pierozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)
Id.	44724	2.500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	3016	10.000 —	Gié *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Carenzo Ida ved. Gié, dom. in Valenza (Alessandria)	Gié *Benito Antonio fu Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Carenzo Ida ved. Gié, dom. in Valenza (Alessandria)
P. Red. 3,50 % (1934)	530127	2.173,50	Guastone Belcredi *Giovanni* fu Giuseppe, dom. a Torino, ipotecato a favore di Musso Giovannetta fu Enrico	Guastone Belcredi *Gerolamo Gioanni* fu Giuseppe, dom. a Torino ipotecato a favore di Musso Giovannetta fu Enrico
B. T. N. 5 % (1960)	438	7.000 —	Garlaschi *Luigina* fu Francesco, dom. a Trivolzio (Pavia)	Garlaschi *Maria Anna Luigia*, nata a Trivolzio il 9 ottobre 1880 ed ivi domiciliata

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(5135)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del demanio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del demanio.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare).

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei teritori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eveventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda una delle sedi (indicate all'art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 8.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprime il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendono far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9 sia, per godere del beneficio dall'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio:

diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, della licenza di 5ª elementare.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 riasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

Per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresen-

tanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) *i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18* nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) *i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno* documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguto al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od *internati per motivi di persecuzione* razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inzio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 11.

Prova pratica di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà nelle sedi di Roma e Torino.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo *indicato nella domanda*, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputati a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 12.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizione in vigore beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'articolo n. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1960
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 307

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi
ROMA

Il sottoscritto .
nato a . . (provincia di . .)
il . . e residente in . .
(provincia di . .) via .
chiede di essere ammesso al concorso a otto posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del demanio.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria presso la Scuola . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . . . .

. . . . il 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4901)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° agosto 1960, n. 1289, con cui la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959 veniva costituita come segue:

Presidente:
Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:
Tagliavini dott. Aldo, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;
Menzani prof. dott. Cesarino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Trevisan dott. Giorgio, veterinario condotto.

Segretario:
Cazzuola dott. Umberto, consigliere di prefettura.

Atteso che il dott. Umberto Cazzuola per motivi di famiglia non può adempiere le funzioni di segretario di detta Commissione e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Umberto Cazzuola è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959 il dott. Giuseppe Caputo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Udine, addì 24 agosto 1960

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(5654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1012 in data 4 giugno 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1959;

Atteso che il vice prefetto dott. Guglielmo Callipari, designato da S. E. il prefetto della Provincia a presiedere la Commissione stessa, è stato trasferito ad altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera n. 20660 del 18 agosto 1960, con la quale S. E. il prefetto di Massa Carrara designa a presiedere la Commissione di cui trattasi il vice prefetto dott. Aldo Palmerini;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Guglielmo Callipari, trasferito ad altra sede, in conformità alla designazione fatta da S. E. il prefetto di Massa Carrara con nota n. 20660 del 18 agosto 1960, viene nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento delle condotte mediche vacanti per la provincia di Massa Carrara il vice prefetto dott. Aldo Palmerini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Massa Carrara e di quest'Ufficio.

Massa, addì 25 agosto 1960

Il medico provinciale: GALLO

(5655)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 992 in data 4 giugno 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1959;

Atteso che il vice prefetto dott. Guglielmo Callipari, designato da S. E. il prefetto della Provincia a presiedere la Commissione stessa, è stato trasferito ad altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera n. 20661 del 18 agosto 1960, con la quale S. E. il prefetto di Massa Carrara designa a presiedere la Commissione di cui trattasi il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Baione;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Guglielmo Callipari, trasferito ad altra sede, in conformità alla designazione fatta da S. E. il prefetto di Massa Carrara con nota 20661 del 18 agosto 1960, viene nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti per la provincia di Massa Carrara il vice prefetto ispettore dottor Giuseppe Baione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Massa Carrara e di quest'Ufficio.

Massa, addì 25 agosto 1960

Il medico provinciale: GALLO

(5656)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.